



Sentenza n. 144/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.

Guido Petrigni, in data 10 giugno 2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23873** del registro di Segreteria, promosso dai

Sig.ri:

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani (C.F. FRSPTR64P08L049K), FAX: 055.2741039 - PEC: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it elettivamente domiciliati presso il di lui studio sito in Firenze, via Curtatone n. 2, contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza sociale (c.f. 80078750587), in persona del Presidente pro tempore, con sede legale a Roma in via Ciro il Grande n. 21.

Assenti le parti alla udienza del 10 giugno 2025.

Ritenuto in fatto e in diritto.

I ricorrenti percepiscono una pensione superiore a 4 volte il minimo Inps.

Hanno chiesto che sia loro riconosciuto il diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo 2023-2024, con la condanna dell'Ente previdenziale al pagamento della differenza tra le somme percepite e gli importi integralmente rivalutati, oltre al risarcimento del danno.

Nella fattispecie in esame si invoca tutela al diritto effettivo alla pensione.

Per corroborare dette pretese viene prospettata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 commi 309-310 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023); in particolare, il comma 309 prevede, per il periodo 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, in misura crescente, per scaglioni.

Secondo tale previsione, le pensioni più basse, fino a quattro volte il trattamento minimo, ricevono una rivalutazione integrale, mentre le pensioni di importo complessivamente più elevato sono suddivise in ulteriori 5 scaglioni e ricevono una rivalutazione decrescente, pari all'85% per lo scaglione più basso, riferito alle pensioni di importo complessivo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, sino al 32% per lo scaglione più elevato, comprensivo delle pensioni superiori a dieci volte il trattamento minimo.

Ciò premesso, i ricorrenti ritengono che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3, 23, 36, 38 e 53 della Costituzione, in quanto la riduzione dei coefficienti di rivalutazione delle pensioni (cd. raffreddamento della perequazione) configurerebbe una irragionevole limitazione del diritto alla pensione, costituzionalmente tutelato dagli artt. 36 e 38.

Ciò considerato, l'attore chiede che sia disposta rimessione alla Corte costituzionale.

Orbene, è evidente la infondatezza della prospettata questione di

legittimità costituzionale sotto due profili.

In primo luogo, nel riflesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 19/2025 si è di recente pronunciata dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei riguardi delle modalità di calcolo della perequazione delle pensioni, tra l'altro, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309 della legge 197/2022, sollevate in riferimento agli artt. 1, comma prima, 3 e 4, secondo comma, 23, 36, primo comma e 38, comma secondo, Cost.

In secondo luogo, questo Giudice è pur consapevole che più di recente la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con ordinanza n. 23/2025 ha reputato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionali dell'art. 1, comma 309 della legge 197/2022, questa volta, in riferimento all'art. 53 Cost. e con riguardo al principio di ragionevolezza e della temporaneità delle misure eccezionali.

Tuttavia, le considerazioni sopra lumeggiate consentono di superare le articolate prospettazioni della Corte emiliana, senza trascurare che la giurisprudenza di questa Corte dei conti (fra le tante, Sez. Appello. Sicilia, sent. n. 86/A/2018 del 26 aprile 2018), alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 118, primo comma disp. att. c.p.c., ha già affrontato il tema di cui si tratta, ritenendo infondata la pretesa, in altri giudizi, per profili sostanzialmente sovrapponibili.

Si aggiunga che con sentenza n. 263/2020 la Corte costituzionale ha rilevato la prestazione tributaria annovera - tra i suoi requisiti indefettibili - una disciplina legale «finalizzata in via prevalente a

provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico» (sentenza n. 178 del 2015, punto 9.1. del Considerato in diritto). Le risorse derivanti dal prelievo, connesse a un presupposto economicamente rilevante, rivelatore della capacità contributiva, devono essere poi destinate «a sovvenire pubbliche spese» (fra le molte, sentenze n. 240 del 2019, punto 5.1. del Considerato in diritto, e n. 89 del 2018, punto 7.1. del Considerato in diritto).

Con specifico riguardo al prelievo sulle pensioni, questa Corte ha osservato che, se destinato a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale, esso si colloca fra le prestazioni patrimoniali imposte per legge (art. 23 Cost.). In tal caso, il prelievo si sottrae «al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost.» (sentenza n. 234 del 2020, punto 16.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, la sentenza n. 173 del 2016, punti 9. e 10. del Considerato in diritto).

A ben vedere però, il ricorso è da reputare inammissibile per mancata instaurazione del contraddittorio.

Con decreto di questo Giudice del 27 gennaio 2025 veniva fissata la trattazione del giudizio per l'odierna udienza del 10 giugno 2025, ore 9,00, presso la sala udienze della Corte dei conti, sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sita in Ancona (AN), in via Matteotti, n. 2, onerando parte ricorrente degli adempimenti previsti dalla seconda parte dell'art. 155, comma 3, del d. lgs. n. 174/2016, come

modificato dall'art. 68, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 114/2019: il ricorso, unitamente al presente decreto di fissazione dell'udienza, doveva essere notificato all'amministrazione convenuta, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

La stessa parte ricorrente, ai sensi dell'art. 155, comma 5 bis, veniva invitata a provvedere al deposito, presso la segreteria della Sezione, tramite l'apposita funzionalità DAeD del portale SOG della Corte dei conti, entro il decimo giorno precedente la data della udienza, delle prove dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto.

La parte non ha ottemperato al suddetto invito e il contraddittorio non si è instaurato.

Del resto, né l'Amministrazione si è costituita o è stata rappresentata in udienza.

Logico corollario del suddetto inadempimento è la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese stante la mancata regolarizzazione del contraddittorio, senza considerare la novità e la notevole complessità delle questioni oggetto della controversia.

P Q M

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 167 co. 1 c.g.c.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente

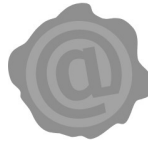
Depositata in Segreteria il 01/07/2025

Il Funzionario di Segreteria

Dr.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

GUIDO
PETRIGNI
01.07.2025
09:38:20
GMT+02:00



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
01.07.2025
13:44:27
GMT+02:00

